



REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Art. 1 - L'Istituto d'istruzione superiore "Silvio D'Arzo" (Liceo Scientifico, Tecnico Economico e Tecnologico, Professionale Manutenzione e Assistenza tecnica e Industria e Artigianato per il Made in Italy) è gestito dal Consiglio d'Istituto e, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dagli organi collegiali e individuali previsti dal Decreto legislativo n°297, 16.04.1994, fatte salve le modificazioni normative successivamente intervenute.

- PARTE PRIMA -

Gli organi collegiali

Art. 2 – Gli organi della gestione didattica e amministrativa dell'Istituto sono:

- il Consiglio d'Istituto;
- la Giunta esecutiva;
- il Collegio docenti;
- i Consigli di classe;
- il Comitato per la valutazione dei docenti.

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un preavviso di norma non inferiore a cinque giorni rispetto alla data delle riunioni.

L'ufficio di presidenza, all'inizio di ogni anno scolastico, programma e pubblicizza in modo adeguato le riunioni degli organi collegiali.

Il Consiglio d'Istituto

Art. 3 - Il Consiglio d'Istituto è convocato dal suo presidente che è tenuto a disporne la convocazione su richiesta del presidente della Giunta esecutiva o della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Nei casi di necessità - e sempre che l'ordine del giorno non preveda impegni di spesa - il Consiglio d'Istituto può essere convocato telefonicamente o telegraficamente anche con solo ventiquattro ore di anticipo.

L'ordine del giorno è predisposto dal presidente; devono esservi inclusi i punti richiesti dalla Giunta; tiene anche conto delle proposte avanzate dai consiglieri e può essere corredato da note esplicative riguardanti i problemi da discutere.





- **Art. 4** Alle sedute del Consiglio d'Istituto possono assistere, senza diritto di intervento, gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso, compatibilmente con la capienza e l'idoneità dei locali disponibili e con l'ordinato svolgimento delle riunioni. Su invito del Consiglio d'Istituto il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi può partecipare ai lavori, con diritto di parola ma non di voto.
- **Art. 5** Il Consiglio d'Istituto è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

 Per la validità delle adunanze del Consiglio d'Istituto e della Giunta esecutiva è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le votazioni avvengono in modo palese, per alzata di mano, salvo che si tratti di deliberare su situazioni riguardanti singole persone. In tal caso si procede a scrutinio segreto.

 Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, a meno che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del presidente.
- Art. 6 La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto avviene mediante pubblicazione, nel- l'apposito albo d'Istituto, della copia o dell'estratto della delibera da parte del segretario del Consiglio. L'affissione all'albo è effettuata entro il termine massimo di otto giorni dal- la seduta del Consiglio e si protrae per almeno dieci giorni.

 I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria del- l'Istituto e per lo stesso periodo sono esibiti a chiunque, avendone interesse, ne faccia richiesta.

 La copia (o l'estratto della delibera) da pubblicare all'albo è consegnata al dirigente scolastico dal segretario del Consiglio; il dirigente ne dispone la pubblicazione immediata. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le delibere concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

La Giunta esecutiva

Art. 7 - La Giunta esecutiva – in aggiunta alle funzioni stabilite dall'ordinamento - provvede a raccogliere tutte le informazioni possibili per una più approfondita e documentata discussione, in Consiglio, dei punti all'ordine del giorno.

Il Collegio docenti

Art. 8 – Il Collegio docenti è la sede in cui si realizza la partecipazione collettiva al processo educativo scolastico da parte di tutti i docenti. Il presidente, che è di diritto il dirigente scolastico, convoca il Collegio mediante comunicazione della data, del luogo e dell'ordine del giorno delle riunioni. Nel predisporre l'ordine del giorno il dirigente è tenuto a includervi anche la richiesta del singolo insegnante, cui compete illustrarla nel corso della riunione; al Collegio







spetta la decisione se discutere o meno il punto in oggetto.

Il Collegio si riunisce ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia ri- chiesta.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità pre-vale il voto del presidente.

La votazione è segreta quando si faccia questione di persone.

Il Consiglio di classe

- **Art. 9** Il Consiglio di classe è convocato di norma dal dirigente scolastico o su richiesta di un terzo dei suoi componenti; alle sedute partecipano di diritto studenti e genitori eletti.
- **Art. 10** Tra i membri del Consiglio di Classe è nominato il Coordinatore di Classe le cui funzioni sono esplicitate nel PTOF. Il Consiglio di classe può nominare tra i suoi membri dei coordinatori responsabili con il compito di stimolare, programmare e dirigere le attività integrative.

Il Comitato per la valutazione dei docenti

- **Art. 11** Il Comitato per la valutazione è presieduto dal dirigente scolastico, resta in carica tre anni scolastici ed è costituito dai sequenti componenti:
- a. tre docenti dell'Istituto, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio di Istituto;
- b. un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, scelti dal Consiglio di istituto;
- c. un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
- Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti ai sensi della L. 107/2015, art. 1, c.129.
- Il Comitato esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo; a tal fine è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al punto a. ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
- Il Comitato valuta inoltre il servizio su richiesta dell'interessato, di cui all'articolo 448 del D. lg. n°297/1994, previa relazione del dirigente scolastico ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501 del citato Decreto legislativo.







- PARTE SECONDA -

Assemblee e comitati dei genitori

Art. 12 - Ai genitori è data facoltà di richiedere, in ore extra-didattiche, l'uso dei locali della scuola per assemblee da loro indette, di classe o d'Istituto. L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di classe o di almeno un terzo dei genitori della classe; l'assemblea d'Istituto è convocata su ri- chiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano cento genitori se gli alunni iscritti non superano le cinquecento unità, duecento se gli alunni iscritti non superano le mille unità, trecento negli altri casi (D. lg. n°297/1994, art.15, c.4).

Per l'assemblea di classe è sufficiente la richiesta avanzata al dirigente scolastico.

l'assemblea di classe è sufficiente la richiesta avanzata al dirigente scolastico. Per l'assemblea d'Istituto dei genitori, il dirigente, sentita la Giunta esecutiva, autorizza la convocazione ed i genitori promotori ne danno comunicazione mediante pubblicazione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. I genitori hanno inoltre la facoltà di richiedere la presenza, ai loro incontri, dei docenti della classe e/o del dirigente scolastico.

Art. 13 - I genitori eletti nei Consigli di classe possono costituirsi in comitato, nel cui ambito può essere eletta una direzione allo scopo di rendere più agevoli i contatti con gli organi istituzionali e collegiali della scuola.

Assemblee e comitati degli studenti

- **Art. 14** Gli studenti possono riunirsi in assemblee d'Istituto e di classe. Non possono svolgersi assemblee negli ultimi trenta giorni di lezione.
- **Art. 15** La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea studentesca di Istituto devono essere notificati al dirigente scolastico con un anticipo di almeno sette giorni. In caso di eventi straordinari e imprevisti, l'assemblea può essere autorizzata an- che senza il rispetto di tale termine.

L'assemblea d'Istituto non può svolgersi sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico.

L'assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza dei componenti del Comitato studentesco o su richiesta di almeno il dieci per cento degli studenti







iscritti o su richiesta al Consiglio di Istituto dei rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio stesso.

Art. 16 - L'assemblea di classe mensile, della durata di due ore, deve essere richiesta, per delega del dirigente scolastico, al docente coordinatore dai rappresentanti di classe o dalla maggioranza degli alunni, almeno tre giorni prima della data stabilita. La richiesta deve essere effettuata in forma scritta e con firma apposta dagli insegnanti che concedono la propria ora. L'assemblea non può svolgersi sempre lo stesso giorno della settimana nel corso

dell'an- no scolastico.

La prima assemblea dell'anno scolastico si svolge nel mese di ottobre, è concessa dal dirigente a tutte le classi, ed è dedicata alle elezioni annuali.

- Art. 17 Il dirigente scolastico può autorizzare, in alternativa alle assemblee di classe e con le stesse modalità previste dall'art. 16, assemblee degli studenti di corso o per classi collaterali per la discussione di problemi comuni.
- **Art. 18** Il Comitato studentesco d'Istituto è formato dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe, nel Consiglio d'Istituto e nella Consulta provinciale ed è convocato dal presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti. Il Comitato
 - a. può riunirsi durante l'orario delle lezioni, previa autorizzazione del dirigente scolastico;
 - b. esprime pareri e formula proposte agli organi dell'Istituto per questioni rilevanti relative all'organizzazione scolastica;
 - c. è organo di collegamento tra gli studenti e l'ufficio di presidenza;
 - d. organizza le assemblee d'Istituto;
 - e. elegge un presidente ed un vice presidente che restano in carica fino al termine dell'anno scolastico;
 - f. con l'apporto di tutti gli organi dell'Istituto, favorisce la continuità del legame con

gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 19 - Il presidente del Comitato studentesco designa un segretario addetto alla verbalizzazione delle riunioni.

Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei componenti.

I rappresentanti degli studenti possono riunirsi nei pomeriggi di apertura dell'Istituto, nel rispetto delle Norme di funzionamento dell'Istituto.

Il Comitato, al fine di promuovere il diritto di associazione tra gli studenti, può richiedere al dirigente scolastico la disponibilità di alcuni locali dell'Istituto.

Art. 20 - Ai fini delle iniziative complementari e delle attività integrative previste dal D.P.R. n°567, 10.10.1996, il Comitato studentesco:







- a. può richiedere, sulla base della disponibilità dei docenti, un determinato numero di ore, oltre l'orario curricolare, per l'approfondimento di argomenti anche di at- tualità che rivestono particolare interesse;
- esprime un gruppo di gestione, coordinato da uno studente maggiorenne, che assume la responsabilità della realizzazione e del regolare svolgimento di talune iniziative;
- c. nelle iniziative gestite direttamente dall'Istituto, elabora un piano di realizzazione e gestione delle attività, con preventivo di spesa da determinare nei limiti delle disponibilità indicate dal Consiglio d'Istituto e delle somme eventualmente rac-
- colte, con destinazione e con indicazione degli interventi necessari per l'attuazione;
- d. può realizzare, previa autorizzazione del Consiglio d'Istituto, attività di autofinanziamento, consistenti nella promozione di iniziative che non contrastino con le finalità formative dell'Istituto e non determinino inopportune forme di commercializzazione. Le somme ricavate da tali attività sono iscritte nel bilancio dell'Istituto, con vincolo di destinazione. Alle associazioni studentesche si applicano le norme del Codice civile sulle associazioni non riconosciute. L'associazione studentesca si costituisce mediante deposito gratuito agli atti dell'Istituto del testo originale degli accordi tra gli associati. La rappresentanza dell'associazione è conferita ad uno studente maggiorenne.

- PARTE TERZA -

La Biblioteca

Art. 21 - La biblioteca funziona secondo un orario stabilito compatibilmente con la normativa vigente in materia di obblighi del personale docente e non docente. Il Dirigente scolastico può, su designazione del Collegio docenti e previo assenso dell'interessato, affidare ad uno o più insegnanti le funzioni di direttore della biblioteca. Gli insegnanti con orario didattico inferiore alle diciotto ore settimanali possono destinare le ore a disposizione per il funzionamento della biblioteca, purché l'Istituto non ravvisi altre necessità.

Art. 22 - REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA

- a. Il dirigente scolastico, i docenti, il personale non docente e gli studenti dell'Istituto possono consultare i libri nei locali della biblioteca o prenderli a prestito;
- b. la biblioteca è aperta secondo l'orario predisposto all'inizio dell'anno scolastico;
- c. il prestito, la restituzione e la consultazione possono essere effettuati solo in presenza di un responsabile della biblioteca;









- d. intere classi o gruppi di studenti possono usufruire della biblioteca sotto la guida di un insegnante responsabile, previa prenotazione da concordare con il bibliotecario;
- e. sono concesse in prestito a domicilio per un periodo non superiore a trenta giorni tutte le opere non di *consultazione*, in numero non superiore a tre. Le opere di *consultazione* possono essere esaminate nei locali della biblioteca;
- f. la richiesta di prestiti deve essere fatta contro presentazione di un documento di identità o del libretto personale (per gli alunni), annotata su apposita scheda, accompagnata dalla data, dal nome e cognome, classe di appartenenza (per gli alunni) e firma del richiedente. Anche la restituzione deve essere controfirmata;
- g. gli insegnanti, previa registrazione a proprio nome, possono prelevare più testi da utilizzare in classe e sono responsabili della loro custodia e riconsegna;
- h. tutti i libri in prestito devono essere restituiti entro il 31 maggio, per permettere le operazioni di controllo e riordino della biblioteca. Gli studenti impegnati negli esa-mi di Stato restituiscono le opere prese a prestito al termine delle prove orali;
- previo accordo con il bibliotecario, i docenti che rimangono in servizio presso l'Istituto possono richiedere una proroga del prestito fino al 15 settembre;
- j. i docenti possono accedere ai locali della biblioteca in ogni momento per svolgere attività legate alla loro funzione;
- k. chi accede al prestito deve conservare con cura i testi e restituirli integri. In caso contrario è tenuto a rimborsare il prezzo di copertina, aggiornato, del libro danneggiato o non restituito. In assenza di tale adempimento, la segreteria è autorizzata a non consegnare i documenti scolastici;
- I. il bibliotecario è responsabile delle disposizioni citate.

- PARTE QUARTA -

Norme di funzionamento dell'Istituto

Art. 23 – RICEVIMENTI GENITORI- In periodi stabiliti nel Piano Annuale delle Attività, i docenti ricevono i genitori degli studenti secondo un orario predisposto all'inizio dell'anno scolastico. Il ricevimento avviene secondo le modalità deliberate dal Collegio Docenti.

Il Collegio docenti può deliberare due incontri annuali di tutti gli insegnanti con i genitori degli alunni.









La scuola provvede ad informare in modo tempestivo le famiglie degli alunni, su segnalazione dei docenti delegati, in caso di problemi riscontrati durante l'attività didattica.

Art. 24 – Sulla base delle aree individuate nel PTOF, il dirigente scolastico predispone annualmente un prospetto della progettazione extracurriculare, sottoposto all'approvazione del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto, ciascuno per i propri ambiti di competenza.

Il dirigente individua, per il coordinamento delle varie attività, un responsabile del piano.

Il prolungamento dell'orario di apertura dell'Istituto è finalizzato

- a. con riferimento agli alunni dell'Istituto, alla realizzazione di corsi di recupero, corsi di sostegno e di aiuto allo studio, moduli didattici di approfondimento, sperimentazione di metodologie didattiche innovative, iniziative complementari a valenza socializzante (p.e. teatro, arti figurative, musica, canto, attività sportive);
- b. con riferimento ai genitori degli studenti ed alla popolazione del territorio, alla realizzazione di attività culturali, educative, ricreative e sportive.
- **Art. 25** Il Consiglio d'Istituto favorisce la formazione di GRUPPI CULTURALI studenteschi interni. Ciascun gruppo è guidato da un insegnante con il compito di dirigerne l'attività. Ai suddetti gruppi è consentito l'uso delle strutture scolastiche, nel rispetto delle norme di funzionamento dell'Istituto.
- **Art. 26** L'UTILIZZO DELLE AULE normali e speciali, fuori dall'orario delle lezioni, da parte degli alunni e docenti che ne facciano richiesta, è consentito fino alle ore 17.00, con possibilità di prolungare fino alle ore 18.00 l'uso delle aule del piano terra. Gli alunni che intendono usufruire di tale possibilità, per attività di studio comune, ricerche, rielaborazione dei programmi, ecc., devono presentare domanda scritta al dirigente scolastico, indicando le ore di utilizzazione, i nomi degli studenti partecipanti, del docente che li segue e del responsabile dell'attività. Per l'uso delle aule speciali e della biblioteca è obbligatoria la presenza di un docente della materia.
- **Art. 27** INGRESSO ED USCITA DALL'ISTITUTO Cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, alunni e docenti entrano in aula.

La vigilanza sugli alunni durante l'INTERVALLO è affidata ai docenti in orario di servizio e ai collaboratori scolastici. L'ufficio di presidenza predispone annualmente un piano di sorveglianza per le aree comuni interne ed esterne.

Durante l'uscita dalla scuola, la vigilanza sugli alunni delle rispettive classi è effettuata dagli insegnanti dell'ultima ora di lezione.

L'apertura dell'edificio, in caso di condizioni climatiche avverse, è anticipata di quanto necessario per consentire agli alunni che arrivano in anticipo di sostare nell'atrio: tale decisione è assunta nella speranza di un comportamento ordinato e corretto. In tale







eventualità l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni sono assicurate dai collaboratori scolastici. Gli alunni, comunque, non possono salire al primo piano ed entrare nelle aule fino al suono della prima campanella.

Art. 28 - I RITARDI devono essere adeguatamente motivati. In particolare gli alunni in ritardo sono ammessi in classe solo previa autorizzazione dell'ufficio di presidenza. Gli alunni in ritardo oltre dieci minuti dall'inizio delle lezioni sono ammessi in classe all'inizio della seconda ora.

Il dirigente scolastico può consentire l'ingresso in classe anche in assenza di giustificazione del genitore, pur rimanendo l'obbligo della presentazione il giorno successivo.

Gli alunni in ritardo oltre l'inizio della seconda ora sono ammessi in classe al termine dell'ora di lezione di norma solo in presenza di giustificazione del genitore.

L'insegnante che riceve l'alunno annota il ritardo sul registro di classe.

I ritardi ripetuti saranno segnalati alla famiglia dai docenti coordinatori di classe, con il supporto del personale di segreteria.

I ritardi reiterati senza valida motivazione e/o documentazione influiranno sul voto di condotta e possono, a discrezione del Consiglio di Classe, condurre a sanzioni disciplinari.

Art. 29 - Le ASSENZE sono giustificate dal docente della prima ora. Nel caso in cui un alunno si presenti senza giustificazione, gli è accordato un rinvio al giorno successivo.

Gli studenti divenuti in corso d'anno maggiorenni devono depositare in segreteria la propria firma per poter giustificare autonomamente.

In caso di assenze ripetute il coordinatore provvede ad avvertire le famiglie. Il docente deve richiedere sistematicamente la giustificazione delle assenze.

Art. 30 - L'USCITA DALLE AULE deve essere limitata a casi di effettiva necessità e con- cessa dall'insegnante a non più di uno studente per volta.

Ad ogni cambio di docente deve essere effettuato il controllo degli studenti in aula. Non è consentito uscire dalle aule durante la prima ora di lezione ed in quella successiva all'intervallo.

Art. 31 – L'USCITA ANTICIPATA dall'Istituto viene concessa dal dirigente scolastico solo a fronte di una motivazione adeguata e alla fine della quarta ora di lezione. Le uscite ripetute saranno segnalate alla famiglia dai docenti coordinatori di classe, con l'ausilio del personale di segreteria.

Per i minorenni il permesso di uscita è concesso solo se accompagnati da un genitore o da un suo delegato.

L'uscita anticipata è consentita solo nel cambio d'ora.

Art. 32 - Le ASTENSIONI COLLETTIVE sono ingiustificate. I genitori degli alunni minorenni che vi hanno partecipato devono segnalare di esserne al corrente









utilizzando il libretto personale delle assenze. L'insegnante, preso atto di tale dichiarazione, procede alla sua trascrizione sul registro di classe.

- **Art. 33** Nel caso di GRAVE INDISPOSIZIONE di un alunno nel periodo della sua permanenza a scuola, e ove sia impossibile prendere contatti con la famiglia, l'Istituto ricorre al *Pronto intervento*.
- **Art. 34** Il registro elettronico riporta l'annotazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate di ciascun allievo. È consentito in ogni momento prenderne visione.
- **Art. 35** La presenza di ESPERTI alle lezioni deve essere approvata dal Consiglio di classe, comunicata con congruo anticipo al dirigente scolastico ed è disciplinata dall'apposito regolamento.
- **Art. 36** L'uso delle ATTREZZATURE destinate a specifiche discipline (scientifiche, tecnico-professionali, sportive) è regolamentato di comune accordo dai rispettivi insegnanti con l'approvazione dei responsabili di laboratorio.
- **Art. 37** L'alunno deve essere provvisto dell'apposito vestiario per partecipare alle eser- citazioni in PALESTRA. Prima di accedervi e al termine delle lezioni, gli alunni sostano brevemente negli spogliatoi per il cambio degli indumenti.

Non è permesso entrare in palestra privi delle scarpe da ginnastica.

A lezione iniziata negli spogliatoi non deve rimanere nessuno.

I trasferimenti delle classi alla e dalla palestra devono effettuarsi in tempi brevi. Non è permesso allontanarsi dalla palestra senza l'autorizzazione dell'insegnante, che può peraltro consentire agli alunni, momentaneamente indisposti, di non partecipare attivamente alla lezione.

- **Art. 38** I DANNI Affermato il principio che il rispetto dei beni comuni e nel caso particolare dei locali dell'Istituto è dovere civico, e che lo spreco e il danneggiamento si configurano come forme di violenza e di inciviltà, si stabiliscono i seguenti principi di comportamento relativi ai danni derivanti da fatti o atti compiuti durante le attività scolastiche:
 - a. chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamenti dei locali, degli arredi e delle attrezzature è tenuto ad indennizzare il danno;
 - b. nel caso in cui il responsabile o i responsabili del danno non vengano individuati, è la classe, come gruppo sociale, ad assumersene l'onere, e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe nelle sue attività;
 - c. qualora il danneggiamento riguardi spazi comuni (atrio, corridoio, servizi, laboratori ed aule speciali) e non ci siano responsabilità accertate, sono le classi o gli alunni che insieme utilizzano quegli spazi a farsi carico della spesa. Nel caso di un'aula danneggiata durante l'assenza della classe per motivi didattici, l'aula viene equiparata al corridoio.









Viene scelto il principio della corresponsabilità perché ciascuno si senta coinvolto e si astenga da atteggiamenti di superficiale individualismo.

E' compito dell'ufficio tecnico stimare i danni verificatisi e comunicare in forma scritta agli studenti interessati, ed ai loro genitori, la richiesta di reintegrazione per la quota spettante.

Art. 39 - Nei locali dell'Istituto comprese le aree di pertinenza all'aperto, ai sensi della normativa vigente, è VIETATO FUMARE.

In caso di inadempienza l'ufficio di presidenza applicherà le sanzioni previste dall'ordinamento, oltre a quella prevista per gli studenti dal successivo art. 47.

- Art. 40 All'interno dell'Istituto e nelle aree di pertinenza all'aperto non è consentito utilizzare
 - a. TELEFONI CELLULARI;
- b. DISPOSITIVI DI RIPRODUZIONE E REGISTRAZIONE DEL SUONO, DI RIPRESA DI IMMAGINI e PORTATILI DI OGNI TIPO se non a scopi didattici, opportunamente concordati con il docente e personale di servizio.

In caso di infrazione da parte degli studenti, i docenti o il personale ATA, indipendentemente dallo stato dei dispositivi sopra menzionati (sia accesi che spenti), potranno ritirarli e consegnarli al dirigente scolastico o ai suoi collaboratori, che provvederanno a restituirli secondo le modalità concordate con i genitori.

Lo studente è inoltre ammonito in modo scritto.

La violazione del divieto durante una prova scritta, oltre alle sanzioni previste nei precedenti commi, comporta in termini di valutazione le medesime conseguenze previste in caso di verifica copiata.

Le sanzioni non escludono le maggiori conseguenze stabilite dall'ordinamento, relative al diritto alla riservatezza e all'immagine per i soggetti che hanno subito la lesione.

Per ragioni di particolare urgenza e gravità, gli alunni potranno utilizzare il telefono dell'istituto per comunicare con le famiglie, anche durante le ore di lezione, con l'autorizzazione del docente.

Art. 41 - E' necessario che i RIFIUTI siano deposti negli appositi contenitori per ragioni di igiene, di educazione e di decoro. E' vietato abbandonare rifiuti all'esterno dell'edificio scolastico. Deve essere impegno di tutti conservare i marciapiedi e le aree cortilive, puliti e nelle migliori condizioni, anche estetiche.

- PARTE QUINTA -

Regolamento di disciplina per gli alunni







Art. 42 – I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità degli studenti ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica o locale.

Il comportamento non adeguato al contesto scolastico, sanzionato anche da note disciplinari e/o sospensione dalle attività didattiche, può influire sulla decisione di accettare la richiesta di passaggio ad altri indirizzi dell'Istituto. Tale decisione è rimessa ai Consigli di Classe coinvolti, sentito il parere del dirigente scolastico.

Art. 43 - La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

- **Art. 44** Tutti gli organi che applicano le sanzioni tengono conto delle attenuanti, delle aggravanti e della situazione personale del l'alunno. Le sanzioni applicate agli studenti incidono sul voto di condotta.
- **Art. 45** Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Sanzioni

- **Art. 46** Per fatti che turbino il regolare andamento della lezione; disturbo della lezione; mancanza ai doveri scolastici; negligenza; comportamento non corretto nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale non docente, degli altri alunni e di tutti i soggetti che collaborano con l'Istituto; ritardi al rientro dall'intervallo o al cambio d'ora, si applicano le seguenti sanzioni, graduate secondo la gravità del fatto:
 - a. ammonizione verbale effettuata dal docente o ammonizione scritta, annotata sul registro elettronico;
 - b. nota disciplinare comminata dal docente, annotata sul registro elettronico
 - c. nota disciplinare comminata dal docente, annotata sul registro elettronico, con accompagnamento dell'alunno dal dirigente scolastico.

Le sanzioni dei punti b e c devono essere annotate sul registro visibili ai genitori.







Art. 47 - Per assenze ingiustificate; inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza; utilizzazione non corretta di strutture, macchinari, sussidi didattici; danni non gravi arrecati al patrimonio dell'Istituto e a beni e strutture di enti pubblici, organizzazioni e soggetti privati, anche in occasione di uscite dall'Istituto, di visite e viaggi d'istruzione; uso di linguaggio contrario alla pubblica decenza; inosservanza del divieto di fumo nei locali dell'Istituto o nell'area cortiliva; reiterate infrazioni di cui al precedente articolo, si applica la seguente sanzione:

 nota disciplinare scritta del dirigente scolastico o dei suoi collaboratori, annotata sul registro di classe, anche su proposta dei docenti, e risarcimento del danno se dovuto.

Art. 47- bis CYBERBULLISMO

l'alunno autore di atti di cyberbullismo, opportunamente accertati, verrà sanzionato tenendo conto delle sue caratteristiche personali e delle circostanze che fanno da corollario all'episodio.

Nell'ambito delle sanzioni disciplinari scolastiche di rito (nota disciplinare, sospensione) si prevede la seguente procedura:

- Creare situazioni che inducano lo studente ad una riflessione e rielaborazione critica degli episodi di cui si è reso protagonista (es. lettera di scuse; scuse in un incontro con la vittima, interventi/discussione in classe)
- Attivare percorsi educativi di recupero mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica di riferimento (es. prestare attività di assistenza o di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, provvedere a operazioni di piccole manutenzioni.

Per fatti di estrema gravità si farà ricorso a sanzioni particolarmente incisive sul proprio curricolo personale, quali:

Per fatti di estrema gravità si farà ricorso a sanzioni particolarmente incisive sul proprio curricolo personale, quali:

Per fatti di estrema gravità e di non ravvedimento si farà ricorso a sanzioni particolarmente incisive sul proprio curricolo personale, quali:

Per fatti di estrema gravità si farà ricorso a sanzioni particolarmente incisive sul proprio curricolo personale, quali:

Per fatti di estrema gravità si farà ricorso a sanzioni particolarmente incisive sul proprio curricolo personale, quali:

Per fatti di estrema gravità si farà ricorso a sanzioni particolarmente incisive sul proprio curricolo personale, quali:

Per fatti di estrema gravità si farà ricorso a sanzioni particolarmente incisive sul proprio curricolo personale, quali:

Per fatti di estrema gravità si farà ricorso a sanzioni particolarmente incisive sul











proprio curricolo personale, quali:

Per fatti di estrema gravità si farà ricorso a sanzioni particolarmente incisive sul proprio curricolo personale, quali:

Per fatti di estrema gravità si farà ricorso a sanzioni particolarmente incisive sul proprio curricolo personale, quali:

- esclusione dallo scrutinio finale
- La non ammissione all'esame di Stato
- L' esclusione dallo scrutinio finale
- La non ammissione all'esame di Stato
- La non ammissione alla classe successiva.
- La non ammissione all'esame di Stato.
- L' esclusione dallo scrutinio finale
- L' allontanamento dalla comunità scolastica.
- La non ammissione all'esame di Stato

Resta inteso che il ricorso alla sanzione disciplinare si affianca alle vie giudiziarie qualora il fatto commesso costituisca reato.

Art. 48 - Avverso le sanzioni di cui agli articoli 46 47 e 47-bis, è ammesso ricorso scritto da parte dello studente, entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, all'Organo di garanzia di Istituto.

L'allontanamento dall'Istituto

Art. 49 - La sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica può essere applicata soltanto in presenza di gravi o reiterate infrazioni disciplinari e di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione sia stata effettivamente commessa dallo studente.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare, graduate secondo la gravità del comportamento o al permanere della situazione di pericolo nonchè, per quanto possibile, ispirate al principio della riparazione del danno.

In deroga all'art. 2 del presente Regolamento, il dirigente scolastico può convocare d'urgenza il Consiglio di classe o il Consiglio di Istituto, organi competenti per la sanzione dell'allontanamento, entro ventiquattro ore dal fatto commesso.

Art. 50 – L'Istituto si impegna per offrire, compatibilmente con le esigenze organizzative e gestionali dell'istituto, la possibilità di convertire, per lo stesso



periodo, la sanzione dell'allontanamento temporaneo in attività a favore della comunità scolastica o in attività sociali a favore della comunità locale. L'attività in alternativa all'allontanamento non esclude l'obbligo, in caso di danno, del risarcimento.

Art. 51 - Nei periodi, non superiori a quindici giorni, di allontanamento dell'alunno dall'Istituto il dirigente scolastico favorisce i rapporti ed il dialogo con lo studente ed i suoi genitori, al fine di preparare il rientro nella comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, l'Istituto promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione ed al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

L'allontanamento dall'Istituto fino a quindici giorni

Art. 52 - La sanzione dell'allontanamento fino a quindici giorni è decisa dal Consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico, o da un suo delegato, con la sola presenza dei docenti.

La sanzione è stabilita previa convocazione dell'alunno e dei genitori, invitati ad esporre le proprie ragioni.

La sanzione deve essere comunicata in forma scritta ai genitori dello studente. Lo studente può ricorrere contro la sanzione all'Organo di garanzia di istituto, entro quindici giorni dalla comunicazione ricevuta.

- **Art. 53** Si applica l'allontanamento dell'alunno dall'Istituto, nei giorni di lezione, per i comportamenti di seguito indicati:
- a. turbativa grave del regolare andamento delle lezioni; imposizione ai compagni di obblighi di qualsiasi natura; allontanamento, non autorizzato, dall'Istituto o dai locali o dai luoghi ove si svolgono le attività scolastiche; danni arrecati al patrimonio dell'Istituto e a beni e strutture di enti pubblici, organizzazioni e soggetti privati, anche in occasione di uscite dall'Istituto, di visite e viaggi di istruzione; utilizzo ripetuto in Istituto, o nel corso di attività esterne, di telefoni cellulari; utilizzo di dispositivi di riproduzione e registrazione del suono, di ripresa di immagini e di portatili di ogni tipo; presenza di tre note disciplinari dei docenti e/o del dirigente scolastico.

da uno a cinque giorni

b. turbativa grave del regolare andamento dell'attività di Istituto; danni gravi arreca-







ti al patrimonio dell'Istituto e a beni e strutture di enti pubblici, organizzazioni e

soggetti privati, anche in occasione di uscite dall'Istituto, di visite e viaggi di istruzione; comportamento pericoloso per l'incolumità delle persone; offesa alla morale,

al decoro, alle istituzioni; oltraggio ad un organo dell'Istituto, al dirigente scolastico,

al personale docente e non docente, agli altri alunni e a tutti i soggetti che colla-

borano con l'Istituto; molestia, violenza o ingiuria a terzi; consumo in Istituto di

bevande alcoliche; furti.

<u>da sei a dieci</u>

<u>giorni</u>

c. reiterate infrazioni disciplinari elencate nel presente articolo e agli articoli 46 e 47;

violenze e molestie a terzi, fisiche e psicologiche, gravi e ripetute, esercitate anche

in forma collettiva; detenzione o uso di sostanze stupefacenti; illeciti commessi a

danno dell'Istituto o nell'ambito delle attività scolastiche; fatti che violano la dignità

ed il rispetto della persona; comportamento grave e pericoloso per l'incolumità

delle persone; diffusione di immagini, suoni o filmati acquisiti in Istituto, qualora il Consiglio di classe deliberi di non richiedere la convocazione del Consiglio di Istituto

da undici a quindici

<u>giorni</u>

Avverso le sanzioni citate è ammesso ricorso scritto da parte dello studente, entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, all'Organo di garanzia di Istituto.

Le sanzioni di competenza del Consiglio di Istituto

Art. 54 – Il Consiglio di Istituto è competente per la sanzione che comporta l'allontana- mento dalla comunità scolastica per periodi, riferiti a giorni di lezione, superiori a quindici giorni con riferimento alle seguenti tipologie:

 reati, fatti o atti gravi che violano la dignità ed il rispetto della persona; attività o situazioni particolarmente gravi e pericolose per l'incolumità delle persone;

spaccio di sostanze stupefacenti; reiterate infrazioni disciplinari elencate nel pre-







sente punto e all'art.53.

Nei casi precedenti, se vi è recidiva o violenza grave o comunque atti connotati da una notevole rilevanza tale da provocare allarme sociale, ove non siano possibili interven- ti per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente durante l'anno scola- stico, la sanzione è costituita

- a. nei casi meno gravi, dall'allontanamento dell'alunno dall'Istituto fino al termine dell'anno scolastico;
- b. dall'allontanamento dall'Istituto con esclusione dallo scrutinio finale;
- c. dalla non ammissione all'esame di Stato.

La sanzione è stabilita previa convocazione dell'alunno e dei genitori, invitati ad esporre le proprie ragioni.

La sanzione deve essere comunicata in forma scritta ai genitori dello studente. Avverso le sanzioni citate è ammesso ricorso scritto da parte dello studente, entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, all'organo di garanzia di Istituto.

L'Organo di garanzia

Art. 55 - L'Organo di garanzia è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, da due docenti, da un alunno e da un genitore, tutti non appartenenti alla classe dello studente che ha proposto ricorso avverso alla sanzione. Le funzioni di segretario sono affidate ad uno dei membri dell'organo.

I docenti e il genitore, e i rispettivi membri supplenti, sono designati dal Consiglio di Istituto al momento dell'insediamento, o in una fase successiva, e scelti tra i rappresentanti delle rispettive categorie. I membri così individuati restano in carica fino al termine del loro mandato.

Il Comitato studentesco designa invece annualmente l'alunno ed il suo supplente, scegliendo nell'ambito dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto e nella Consulta provinciale.

L'organo di garanzia delibera a maggioranza dei componenti e con la presenza di alme-no quattro membri; non è ammessa l'astensione e in caso di parità prevale il voto del presidente.

Incompatibilità

Art. 56 – Non partecipa alla seduta del Consiglio d'Istituto - o dell' Organo di garanzia - il rappresentante della componente alunni nei cui confronti deve essere decisa – o confermata - la sanzione.

Non partecipano alla seduta i membri del Consiglio di Istituto che appartengono alla stessa classe dello studente, nei cui confronti deve essere decisa la sanzione, o quando tra loro sussistono rapporti di parentela.

Nel caso in cui i membri titolari dell'Organo di garanzia appartengano alla stessa classe dello studente che ha proposto ricorso – e comunque quando sussistano rapporti di parentela – subentrano i membri supplenti.







In assenza di rappresentanti eletti per una o più componenti o quando anche i membri supplenti appartengano alla stessa classe dello studente o quando tra membro supplente e studente sono presenti rapporti di parentela, subentra

- il docente più anziano dell'Istituto con contratto a tempo indeterminato;
- il genitore e l'alunno, rappresentanti di classe, più anziani.

Competenze dell'Organo di

garanzia

Art. 57 - L'Organo di garanzia è competente:

- sui ricorsi riguardanti le sanzioni disciplinari, compreso l'allontanamento dal- l'Istituto, presentati per iscritto dagli alunni entro quindici giorni dalla comunica- zione della sanzione;
- sui conflitti che sorgono all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione dello
- Statuto delle studentesse e degli studenti, su richiesta scritta degli studenti e di
 - chiunque vi abbia interesse.

L'Organo decide entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso contro la sanzione.

Ufficio scolastico regionale

Art. 58 – Il direttore dell'Ufficio scolastico regionale di Bologna decide in via definitiva sui reclami scritti proposti dagli studenti, o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti, anche contenute nel presente Regolamento; i reclami devono essere presentati entro entro quindici giorni dalla decisione assunta dall'Organo di Istituto.

- PARTE SESTA -

Art. 59 – Al momento della conferma dell'iscrizione alla classe prima, i genitori e lo studente controfirmano il Patto Educativo di Corresponsabilità, documento elaborato e approvato dal Consiglio di Istituto, che definisce in maniera dettagliata e condivisa







diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studente e famiglia e il Regolamento d'Istituto

Una copia dei seguenti documenti, anche illustrati nell'ambito delle attività di accoglienza di inizio anno, è pubblicato sul sito dell'istituto:

- Statuto delle studentesse e degli studenti;
- Piano triennale dell'offerta formativa;
- Regolamento di Istituto;
- Patto educativo di corresponsabilità.
- **Art. 60** Costituiscono parte integrante del presente Regolamento generale i *REGOLAMENTI SPECIFICI DELL'ISTITUTO* riguardanti le visite guidate e i viaggi d'istruzione, i laboratori, la palestra, le attività speciali, l'alternanza scuola lavoro e il cyberbullismo.
- **Art. 61** Per quanto espressamente non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni normative stabilite dall'ordinamento.
- **Art. 62** Il presente Regolamento può subire previa approvazione della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio d'Istituto variazioni di qualsiasi natura. Nel verbale devono essere riportati il numero e il nome dei consiglieri che hanno approvato la va-riazione, che può essere dichiarata immediatamente esecutiva.











Indice

	Pag.
Gli organi collegiali	1
Il Consiglio di Istituto	1
La Giunta esecutiva	2
Il Collegio docenti	2
Il Consiglio di classe	3
Il Comitato per la valutazione dei docenti	3
Assemblee e comitati dei genitori	4
Assemblee e comitati degli studenti	4
La Biblioteca	6
Norme di funzionamento dell'Istituto	7
Ricevimento genitori	7
Piano delle iniziative in orario extracurricolare	7
Gruppi culturali	7
Utilizzazione delle aule	7
Ingresso e uscita dall'Istituto	7
Intervallo	7
Ritardi	8
Assenze	8
Uscita dalle aule	8
Uscita anticipata	8
Astensioni collettive	9
Grave indisposizione di un alunno	9
Registro delle assenze	9
Esperti	9
Attrezzature	9
Palestra	9
Danni	9
Divieto di fumo	10
Telefoni cellulari	10
Dispositivi di riproduzione del suono	10
Dispositivi di registrazione del suono e di ripresa di immagini, palmari	10
Rifiuti	10
Regolamento di disciplina per gli alunni	10
Sanzioni	11
Cyberbullismo	11
L'allontanamento dall'Istituto	12
L'allontanamento dall'Istituto fino a quindici giorni	13
Le sanzioni di competenza del Consiglio di Istituto	14
L'Organo di garanzia	14
Incompatibilità	15
Competenze dell'Organo di garanzia	15
Ufficio scolastico regionale	15
Regolamenti specifici dell'Istituto	16
Variazioni al Regolamento di Istituto	16

Si allegano:











- il regolamento generale di alternanza scuola lavoro;
- disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del cyberbullismo

REGOLAMENTO GENERALE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive integrazioni)

PREMESSA

L'Alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica basata sull'integrazione tra il mondo dell'istruzione e quello lavorativo allo scopo di:

- assicurare agli studenti l'acquisizione di conoscenze e competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- favorire l'orientamento dei giovani;
- correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

Si concretizza nell'alternanza di periodi di formazione in aula con periodi di formazione pratica realizzati in collaborazione con il mondo del lavoro.

La legge 13 luglio 2015 n. 107 ha inserito questa strategia didattica nell'offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione.

I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro vengono attuati sulla base di apposite convenzioni stipulate con soggetti esterni alle istituzioni scolastiche (c.d. strutture ospitanti), la cui tipologia è stata notevolmente allargata dall'articolo 1 della legge 107/2015 e attualmente possono essere rappresentati da:

- Imprese e rispettive associazioni di rappresentanza;
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore;
- _ Ordini professionali;
- Musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali;
- Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale;
- Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Possono rientrare nel monte ore di Alternanza, tutte le attività scolastiche, formative e lavorative riconducibili alle seguenti categorie:



- 1. formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 2. visite aziendali;
- 3. incontri a scuola con aziende e professionisti di settore;
- 4. stage in azienda;
- 5. progetti di impresa formativa simulata (Confao, Simulimpresa)
- 6. project work
- 7. esperienze all'estero (soggiorni di formazione linguistica o stage lavorativi);
- 8. attività laboratoriali in convenzione con le Università, Enti pubblici e privati;
- 9. percorsi di potenziamento delle lingue straniere e di certificazione delle competenze linguistiche;
- 10. attività di promozione e incremento della proposta formativa della scuola stessa (autocommessa);
- 11. commessa esterna
- 12. modalità e-learning

La progettazione e la programmazione dei percorsi di alternanza sono di competenza dell'istituzione scolastica che adotta le decisioni nel merito tenendo conto anche degli interessi degli studenti e delle esigenze delle famiglie.

L'art. 1 della legge 107/2015 afferma che l'alternanza scuola lavoro può essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche, coerentemente con l'offerta formativa.

REGOLAMENTO

1. Criteri di assegnazione degli alunni alle aziende

Gli alunni saranno assegnati alle strutture ospitanti in base ai seguenti criteri:

- Distanza casa azienda
- Qualità del percorso formativo offerto dall'azienda
- Attitudini dello studente

E' facoltà e non pertanto obbligo dell'istituto assecondare, nell'individuazione della struttura, eventuali desiderata avanzati dallo studente e/o dalla sua famiglia. In ogni caso viene esclusa la possibilità di svolgere il progetto di alternanza presso l'azienda di proprietà della famiglia.

Per gli studenti con disabilità, i percorsi di alternanza sono realizzati in modo da promuovere l'autonomia nell'inserimento nel mondo del lavoro. Ai sensi dell'art. 7, (comma 2, lettera e) del D. Lgs n. 66 /2017 il Piano educativo individualizzato (PEI) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola - lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione.

2. Funzioni dei tutor







Per quanto riguarda le figure professionali che intervengono nel percorso formativo di alternanza scuola lavoro, risultano strategiche quelle deputate a seguire lo studente nella sua attività, che si identificano nel docente tutor interno e nel tutor formativo esterno.

Il tutor interno (scolastico) svolge le seguenti funzioni:

- 1. Contatta le aziende ed elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte;
- 2. Prepara tutti i documenti previsti;
- 3. Assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- 4. Effettua verifiche di monitoraggio con l'allievo e il tutor aziendale e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere;
- 5. Cura la raccolta delle modulistica;
- 6. Valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- 7. Certifica le competenze degli alunni

Il tutor esterno (aziendale), figura di riferimento dello studente all'interno della struttura ospitante, svolge le seguenti funzioni:

- 1. Assicura il raccordo tra la struttura ospitante e l'istituzione scolastica;
- 2. Collabora con il tutor interno allo formulazione del progetto educativo;
- 3. Favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- 4. Pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo;
- 5. Aggiorna il tutor scolastico sull'andamento dell'esperienza;
- 6. Fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo;
- 7. Compila la scheda di valutazione finale del tirocinio.

3. Compiti degli alunni partecipanti

Lo studente deve svolgere le attività previste dal progetto formativo di alternanza scuola lavoro d'istituto, seguendo le indicazioni del tutor aziendale e del tutor scolastico e fare riferimento ad essi per qualsiasi evenienza inerente all'attività in oggetto. Deve altresì redigere un diario giornaliero e firmare l'apposito registro di presenza.

Lo studente, inoltre, dovrà attenersi a quanto segue:

- ✓ partecipare ai progetti di ASL al fine di raggiungere il monte ore previsto dalla normativa vigente: la frequenza è obbligatoria per il 75% del monte ore previsto;
- ✓ rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dalla struttura ospitante;
- ✓ tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone che operano nella struttura ospitante ed evitare intemperanze verbali e fisiche;











- ✓ rispettare le norme aziendali in materia di igiene, sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- ✓ adottare un abbigliamento adequato all'attività lavorativa;
- ✓ evitare di usare dispositivi per effettuare riprese video e/o foto non autorizzate;
- ✓ utilizzare correttamente le strumentazioni tecniche e i materiali necessari allo svolgimento dell'attività, evitando di creare danni al patrimonio dell'azienda;
- ✓ avvisare tempestivamente sia il tutor aziendale, sia quello scolastico dell'eventuale assenza o ritardo;
- comunicare tempestivamente al tutor scolastico eventuali trasferte al di fuori della sede di svolgimento delle attività di alternanza per fiere, visite presso altre strutture collegate alla struttura ospitante ecc..;
- ✓ non allontanarsi dall'azienda senza il permesso del tutor aziendale

4. Assenze

In caso di assenza o ritardo o uscita anticipata l'allievo deve darne tempestiva comunicazione sia alla scuola che all'azienda. Nel caso di assenza determinabile in anticipo, l'allievo deve informare l'azienda e la scuola appena ne viene a conoscenza. L'assenza e/o il ritardo dovranno essere debitamente giustificati successivamente presso l'Istituto.

Le assenze dall'attività di alternanza vengono sommate a quelle delle lezioni interne all'Istituto ai fini del computo del limite minimo di frequenza, pari ad almeno tre quarti dell'orario annuale; inoltre vengono computate ai fini della validità del percorso di alternanza che prevede la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.

In caso di mancata comunicazione dell'assenza e/o ritardi, uscite anticipate, il D.S., il tutor scolastico, il Consiglio di classe e, nei casi più gravi il Consiglio di Istituto, sono gli organi autorizzati a comminare le sotto indicate sanzioni.

A) Mancata comunicazione dell'assenza

Prima assenza accertata	Nota disciplinare e comunicazione alla famiglia
Dalla seconda assenza accertata	Sono possibili uno o più giorni di sospensione a discrezione del Consiglio di classe

B) Mancata comunicazione del ritardo e/o uscita anticipata







In caso di frequenti uscite anticipate e/o ritardi reiterati, si provvederà ad assegnare una nota disciplinare sul registro di classe.

5. Rinunce e interruzioni

A) Rinuncia immotivata

La rinuncia volontaria da parte dello studente alla frequenza dell'ASL senza validi motivi sarà passibile di provvedimenti disciplinari. Il tutor scolastico informerà i genitori dell'alunno mediante comunicazione scritta che dovrà essere firmata per presa visione da un genitore e dall'alunno, in quanto potrebbe precludere il raggiungimento del monte ore obbligatorio e avere una ricaduta sul voto di condotta, tale da compromettere l'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.

B) Interruzione proposta dalla struttura ospitante

Se la struttura ospitante manifesta la volontà di voler interrompere l'esperienza di ASL dello studente a causa del suo comportamento non consono, l'istituto, previo confronto con la struttura stessa e con l'allievo, avrà facoltà di interrompere lo stage in oggetto nonché sanzionare il comportamento dell'alunno. L'interruzione potrebbe precludere il raggiungimento del monte ore obbligatorio e avere una ricaduta sul voto di condotta, tale da compromettere l'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.

C) Interruzione per violazione da parte aziendale di norme e garanzie a tutela dello studente

- Lo studente, rilevata l'inadempienza da parte della struttura ospitante, né darà immediata comunicazione al tutor scolastico. Dopo attenta valutazione e tenuto conto della specificità del caso, l'istituto potrà decidere di:
 - a) intervenire presso l'azienda per un chiarimento formale e il ripristino delle condizioni irrinunciabili per la scuola;
 - b) ritirare lo studente dalla struttura e la cancellazione della stessa dall'elenco delle aziende partner dell'istituto.
- La violazione delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento saranno valutate di volta in volta dagli organi competenti, come sopra meglio specificati, i quali applicheranno la sanzione disciplinare più idonea, che può andare dall'ammonizione verbale all'allontanamento della scuola.

I criteri su cui si basano il tipo e l'entità delle sanzioni sono:

- ✓ l'intenzionalità del comportamento e il grado di negligenza;
- ✓ la rilevanza dei doveri violati
- ✓ il grado di danno o di pericolo causato;



✔ eventuali precedenti disciplinari per l'anno scolastico in corso

6. Valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro in sede di scrutinio

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell'alternanza scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell'ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente. Di conseguenza, il tutor scolastico e il Consiglio di classe procederanno alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sui voti di una o più discipline e sul voto di condotta, come stabilito negli specifici criteri inseriti nel PTOF.

7. Salute e sicurezza degli studenti in alternanza scuola lavoro nelle strutture ospitanti

- I dispositivi normativi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre che in ambito scolastico, trovano applicazione anche per gli studenti che realizzano il percorso di alternanza scuola lavoro in contesti esterni all'istituzione scolastica, in quanto ai sensi dell'art. 2, (comma 1, lettera a) del D. Lsg 81/2008, gli stessi sono equiparati allo status dei lavoratori e, quindi, sono soggetti agli adempimenti previsti, nonostante la specifica finalità didattica e formativa e la limitata presenza ed esposizione ai rischi.
- Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza ricevono preventivamente dall'istituzione scolastica un'adeguata formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D. Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. Tale formazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all'ingresso nella struttura ospitante.
- E' di competenza del dirigente scolastico l'organizzazione di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni.
- Agli studenti in regime di alternanza è garantita la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nei casi previsti dalla normativa vigente. Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si renda necessaria, la stessa è a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l'istituzione







scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa consequenti.

8. Coperture assicurative degli studenti in alternanza scuola lavoro

- L'istituzione scolastica assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso L'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore; le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell'alternanza.
- In tutti i casi i costi di assicurazione ricadono sulle scuole e non sulle strutture ospitanti.
- In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso di alternanza il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dalla scuola) e, contestualmente al soggetto promotore.

DISPOSIZIONI A TUTELA DEI MINORI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO AL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO

 Vista la L.71/2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno del cyberbullismo", nello specifico gli articoli:

Art. 1 Finalità e definizioni



- 1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
- 2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o piu' componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
- 3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2.

Art. 4 Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico

- 1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,[...] adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.
- 2. Le linee di orientamento di cui al comma 1, [...] includono per il triennio 2017-2019: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.[...].
- 3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di







polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

4[...]

- 5. Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.
- 6. I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della presente legge, promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo nonché a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte.

Art. 5 Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero

- 1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.
- 2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.
 - Visti il Piano nazionale per l'educazione al rispetto, le Linee Guida Nazionali art. 1 comma 16 L. 107/2015) e le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole "Aprile 2015 con integrazione di Ottobre 2017" ex art. 4 L. 71/2017;
 - Considerato che l' alunno autore di atti di cyberbullismo, ex art.1 L.71/2017, sarà destinatario di provvedimenti di natura disciplinare ex D.P.R. 249 del 24











giugno 1998 "Statuto delle studentesse e degli studenti", modificato ed integrato dal D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235 che prevede che ogni istituto scolastico adotti una gamma di sanzioni eque, tempestive e proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare commessa dallo studente.

Considerato che l'alunno autore di atti di cyberbullismo, ex art.1 L.71/2017 incombe in specifiche sanzioni disciplinari che, pur rivestendo prioritariamente la finalità educativa, saranno tanto più incisive quanto più grave sarà il fatto commesso. I provvedimenti disciplinari rivestiranno quindi carattere educativo e natura riparatoria-risarcitoria; saranno finalizzati ad ingenerare e/o accrescere il senso di responsabilità e il rispetto per l'altro.

Si integra il Regolamento di Istituto Parte Quinta "Regolamento di disciplina per gli alunni" inserendo **l'art 47 – bis.**

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

```
visto l'art.10 del D.Lg. n° 297, 16.04.1994; visto il D.P.R. n° 249, 24.06.1998; visto il D.P.R. n° 275, 8.3.1999; visto l'art. 51 della L. n° 3, 16.1.2003; vista la direttiva del MPI n°16, 5.2.2007; vista la circolare MPI n° 30/dip./segr., 15.3.2007; vista la circolare MPI n° 4026/P5, 29.8.2007; visto il D.P.R. n° 235, 21.11.2007,; vista la direttiva MPI n° 104, 30.11.2007; vista la L. n. 107, 13.7.2015 e successive integrazioni; visto il parere positivo del Collegio docenti del 17.12.2018; letti e discussi tutti gli articoli del Regolamento d'Istituto,
```

DELIBERA

all'unanimità di approvare il nuovo Regolamento interno dell'Istituto che entrerà in vigore il 1° gennaio 2019.

Montecchio Emilia, 17 dicembre 2018













La Dirigente scolastica Istituto Prof.ssa Maria Sala

Il Presidente del Consiglio di Sig. Albarelli Cristiano





